

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	214
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	215
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	221
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD</i> ) .....	222

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	218
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	223

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	219
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220

##### AUDIZIONI

*Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione Affari costituzionali del Parla-**

**mento europeo (AFCO) nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).*

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Mercedes BRESSO, *membro del gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento europeo del Parlamento europeo*, e Barbara SPINELLI, *membro del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica del Parlamento europeo*, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) e Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega).

Mercedes BRESSO, *membro del gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento europeo del Parlamento europeo*, e Barbara SPINELLI, *membro del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica del Parlamento europeo*, forniscono ulteriori precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.10.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.**

**C. 1550 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni V e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il decreto all'esame, in scadenza martedì 12 febbraio, è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì prossimo 5 febbraio e che pertanto, come convenuto in ufficio di Presidenza, la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la seduta odierna.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, riferendo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 ricorda che presso il Senato della Repubblica l'esame in Commissione è iniziato il 18 dicembre e si è concluso, in Assemblea, solo nella giornata dell'altro ieri, dopo che erano stati approvati molteplici emendamenti, i quali avevano esteso notevolmente gli ambiti materiali ed economici interessati dal provvedimento. Segnala che, nella giornata di lunedì 28 gennaio, la Presidente del Senato ha dichiarato improponibili numerose disposizioni approvate dalle Commissioni referenti. Rammenta che il testo originario del decreto-legge era composto di 11 articoli, cui se ne sono aggiunti altri nel corso dell'esame parlamentare. Rileva che l'articolo 1 prevede l'istituzione una sezione speciale – dotata di 50 milioni di euro – del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volta a garantire i crediti che tali imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione e la mancata riscossione dei quali impedisce loro di restituire i finanziamenti ricevuti. Sottolinea che si tratta di una disposizione che tenta di far fronte al cronico problema del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, per il quale peraltro pende una procedura d'infrazione già dal 2014 (la n. 2143).

Segnala, inoltre, che in sede referente al Senato è stata abrogata – con il comma aggiuntivo 8-*bis* – una disposizione della legge di bilancio sull’IRES per gli enti del terzo settore, per i quali vengono ristabilite le aliquote previgenti. Evidenzia che l’articolo 2 inerisce al termine di restituzione del finanziamento per l’Alitalia disposto dall’articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 e stabilisce che la scadenza della restituzione dei prestiti di Stato alla compagnia aerea è differita dal 15 dicembre 2018 al 30 giugno 2019. Osserva che all’articolo 3 viene abrogato l’obbligo di tenere il libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, obbligo previsto nel decreto legislativo n. 151 del 2015 di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e che, inoltre, al medesimo articolo 3, in sede referente al Senato sono state apportate modifiche con una serie di commi aggiuntivi, relativi alla disciplina delle *start-up*, prevedendo la possibilità per queste ultime di avvalersi della piattaforma informatica *startup.registroimpresa.it*. Sono stati altresì inseriti gli articoli 3-*bis* e 3-*ter*, inerenti, rispettivamente, all’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e alle Zone economiche speciali. In tal senso, evidenzia che, con riguardo alla prima tematica si stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, e previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea, sono definiti i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. Rammenta al riguardo che in materia vige il regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale tenta di conciliare le diverse esigenze emerse sul terreno dell’etichettatura. Rileva che, in base a quanto prevede il paragrafo 2 dell’articolo 39 del citato regolamento 1169/2011, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del

Paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Sottolinea che è per questo che si stabilisce che – al momento di effettuare la notifica alla Commissione europea – gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazione. Osserva che di particolare interesse per le competenze della Commissione risulta il nuovo articolo 3-*quater* del decreto-legge, che semplifica gli adempimenti per le imprese destinatarie di aiuti di Stato e aiuti *de minimis*. Rileva che in esso si prevede che la pubblicità a tali aiuti può non essere più data attraverso i propri siti o portali digitali, ai sensi dell’articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), laddove le relative informazioni siano inserite nel registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 234 del 2012 e se ne dia conto nella nota integrativa al bilancio annuale. Segnala che con l’articolo 4, si apportano alcune modifiche al processo civile di esecuzione, che vengono ritenute utili ad agevolare la situazione del debitore esecutato e che con l’articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, si prevedono provvidenze per il disastro di Rigopiano, su cui peraltro interviene anche una norma nel nuovo articolo 11-*septies*. Rileva che l’articolo 5 reca norme di adeguamento delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia, modificando l’articolo 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici. Evidenzia che la relazione illustrativa predisposta dal Governo spiega che le modifiche riguardano il grave illecito professionale e sono tese ad allineare il testo dell’articolo 80 alla direttiva 2014/24/UE, con particolare riferimento all’articolo 57, comma 4, lettere *c*), *g*), *h*) e *i*). Osserva, infatti, che tra le cause di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, si specificano le seguenti: la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. Sottolinea che l'articolo 6 sostituisce il sistema della tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto SISTRI) – che, nella valutazione del Governo non aveva dato i risultati sperati –, con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il concreto funzionamento di tale registro è rimesso a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro della difesa. Ricorda che l'articolo 7 riguarda la materia dell'edilizia penitenziaria ed è volto ad ampliare, per un ulteriore biennio, le funzioni già assegnate al personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria. In pratica, la disposizione proroga la possibilità che progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria degli immobili ad uso governativo per l'amministrazione penitenziaria siano predisposti dal personale tecnico della medesima amministrazione penitenziaria; oggetto di tale possibilità sono anche progetti di realizzazioni di nuovi carceri. Segnala che l'articolo 8 prevede la costituzione di una società per azioni in mano pubblica volta a promuovere e gestire le iniziative dell'Agenda

digitale italiana. La società dovrà realizzare iniziative ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005. Rileva che l'articolo 9 inerisce alla formazione specifica in medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale mentre l'articolo 10 prevede che siano dichiarati vincitori e assunti i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che, a tal fine, i necessari 8 milioni e 260 mila euro siano dirottati sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Osserva che l'articolo 11, infine, adegua i fondi stanziati per il trattamento economico accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Tornando ora alle disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, segnala che, tra le altre, sono state approvate ulteriori modifiche al testo degli articoli illustrati nonché: disposizioni di semplificazione e riordino di altri istituti agevolativi, con particolare riferimento alla definizione agevolata in materia tributaria; semplificazioni per ottenere l'autorizzazione all'installazione di nuove tecnologie a terra, nel caso di utilizzo di infrastrutture fisiche già esistenti, con la conseguente modifica del decreto legislativo n. 33 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE; la codificazione degli effetti giuridici del *blockchain* e degli smart contract, di cui all'articolo 8-ter; norme inerenti al servizio di trasporto NCC, di cui all'articolo 10-bis, sostanzialmente riprodotte del testo del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (AC 1478) il cui esame era stato avviato dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio scorso e per il cui contenuto rinvia alla relazione svolta dal deputato Bianchi. Ritiene utile, inoltre, evidenziare il nuovo articolo 11-bis, volto – tra l'altro – a estendere la base imponibile IVA per le operazioni *online*, che qualifica come sog-

getto passivo compratore o cessionario a fini IVA colui che facilita, con piattaforme informatiche o simili, la vendita di alcuni prodotti elettronici: in pratica, si tratta di un meccanismo di *reverse charge* teso a rimediare al caso che il consumatore finale non versi l'imposta. Osserva, infine, che nel nuovo articolo 11-*ter*, si disciplinano le prospezioni per gli idrocarburi, con la previsione del Piano per la transizione energetica sostenibile nelle aree idonee (PiTesai), mentre nell'articolo 11-*quater* si assegnano alle regioni i compiti di mettere a gara le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, in condizioni che hanno rasentato l'impossibilità, visti i tempi a disposizione per l'esame. A tale ultimo riguardo, stigmatizza che questioni procedurali e legate alla tempistica impediscano la discussione approfondita di provvedimenti particolarmente rilevanti come il decreto-legge in esame. Sottolinea, infatti, come esso contenga norme molto importanti che non possono essere approfondite mentre altre norme altrettanto importanti avrebbero potuto esservi inserite. Preannuncia quindi che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione anche per testimoniare la difficoltà di svolgere efficacemente la funzione parlamentare e che provoca disagio a tutti i deputati e che tuttavia deve essere coerentemente espletata per rispondere alle esigenze del Paese.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo Partito Democratico (*vedi allegato 2*).

Filippo SENSI (PD) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di

parere favorevole della relatrice, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.**

**C. 1432 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Segnala che sul disegno di legge sono pervenute 28 proposte emendative e che il relativo fascicolo sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 3*). Ricorda che il regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea. In particolare, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiun-

tivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea, come definito dalla legislazione vigente, precisando che, nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012. Evidenzia che il medesimo articolo 126-ter, comma 4, del regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Il regime di ammissibilità è da valutare anche alla luce dei principi generali desumibili dall'articolo 89 del regolamento, che prevede che siano considerati inammissibili le proposte emendative che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Segnala quindi che sono da considerare inammissibili, oltre alle proposte emendative che riguardano materie estranee al contenuto proprio delle leggi europee, anche quelle recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive, anche se si tratta di precedenti leggi europee o comunitarie, non incluse nel disegno di legge. Avverte, dunque, che alla luce dei criteri esposti sono da considerarsi inammissibili, non rispondendo al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, le proposte emendative: Montaruli 1.3, volta ad introdurre un'ulteriore modifica al decreto legislativo n. 206 del 2007, non connessa alla procedura di infrazione n. 2018/2175, oggetto dell'intervento normativo recato all'articolo 1; Nardi 5.01, volta a prevedere un decreto ministeriale per l'introduzione di un marchio di tutela dei prodotti realizzati con Marmo di Carrara; Cenni 18.01, volta ad aggiungere una disposizione recante incentivi per la geotermia; Montaruli 18.03, recante disposizioni relative alla stabilizzazione del personale scolastico, in quanto oggetto sulla materia non risulta aperta la procedura di infrazione 2014/4231 indicata dai presentatori, ma alcuni casi EU pilot che tuttavia non riguardano il personale docente.

Prendendo atti che i gruppi rinunciano alla fissazione di un termine per proporre

eventuali richieste di riesame relativamente ai giudizi di inammissibilità testé comunicati, si riserva, quindi, di trasmettere le proposte emendative ammissibili alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Ricorda, infine, che la Commissione sarà chiamata a votare solo gli emendamenti sui quali le Commissioni competenti avranno espresso parere favorevole e che si procederà, quindi, alla votazione delle proposte emendative con il parere favorevole delle Commissioni di settore non appena saranno trasmesse, secondo il calendario da definire in ufficio di presidenza.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che la prassi di votare solo gli emendamenti con il parere favorevole delle Commissioni di merito limita molto i poteri della Commissione e ribadisce pertanto l'auspicio, già espresso in altre occasioni, che vengano adottate modifiche regolamentari volte a superare tale criticità.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, nel condividere le osservazioni del deputato Pettarin, fa presente che la questione sarà affrontata nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone**

ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo scadrà il 13 febbraio prossimo.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Guido Germano PETTARIN (FI) rileva che, a suo avviso, sarebbe stato possibile procedere all'espressione del parere già nella seduta di ieri, non rilevando particolari criticità. Ribadendo l'auspicio che i livelli di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio possano essere innalzati, pre-

annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Augusta MONTARULI (FdI) osserva che sarebbe anche necessario garantire l'effettiva remunerazione degli avvocati per l'esercizio del patrocinio a spese dello Stato, dal momento che gli onorari degli avvocati che lo prestano vengono saldati con notevolissimo ritardo, a volte anche di diversi anni. Sottolinea che tale pratica danneggia soprattutto i giovani avvocati che, di fatto, sono costretti a lavorare senza percepire emolumenti per molti anni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

ALLEGATO 1

**DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1550 Governo, approvato dal Senato, recante: « DL 135/2018 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

premessi che:

il decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550) reca plurimi aspetti del tutto illegittimi sotto diversi profili;

nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite 1a e 8a del Senato della Repubblica è stato approvato un numero rilevantisimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati improponibili dalla Presidenza del Senato;

indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo ha reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale ha ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge. Poiché è necessario un nesso molto stretto tra il contenuto del

decreto-legge e il disegno di legge che ne dispone la conversione, la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;

fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati micointerventi che contenevano profili di carattere locale, elettorale nonché norme palesemente *ad personam*;

tali misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approdate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già apparsi evidenti in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;

i tempi ristretti, infine, previsti per l'esame del disegno di legge di conversione non consentono di verificare eventuali criticità delle norme, contenute nel testo sottoposto all'esame della Camera dei deputati, così come eventuali incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) all'articolo 10, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:*

« 4-ter. Quando la prestazione di servizi temporanea o occasionale è fornita a titolo gratuito ed a fini dimostrativi o formativi le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite con autocertificazione. »;

**1. 3.** Montaruli, Lollobrigida.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con i seguenti:*

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento nei casi di cui al comma 1 al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta

al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per quanto riguarda il titolare di una qualifica professionale che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), per quanto riguarda il titolare di una delle qualifiche professionali che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). »;

1-bis) il comma 4-bis è abrogato;

**1. 4.** Scerra, Ianaro, Galizia, Bruno, Olgiati.

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: o con la seguente: e.*

**1. 2.** Pettarin, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilina, Vietina, Pedrazzini, Mugnai.

*Al comma 1, lettera f), numero 1) aggiungere, in fine, le parole:* con prova finale che attesti la compensazione delle competenze.

- 1. 1.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3, con il seguente:*

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

- 2. 1.** Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole:* dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dell'attività di costruttore edile,

- 2. 2.** Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Iezzi, Maggioni, Murelli.

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).*

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 686 sono abrogati.

- 3. 02.** Magi.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).*

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, lettera b), le parole: « e concedibili » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte »;

b) al comma 681, le parole « sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti ».

c) al comma 682, l'ultimo periodo è soppresso;

d) ai commi 682, 683 e 684 la parola « quindici », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « due »;

e) il comma 686 è abrogato.

- 3. 01.** Magi.

## ART. 4.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.

1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:

a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

c) presentino residui attivi;

d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi

da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di due anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 1. Montaruli, Lollobrigida.

## ART. 5.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

## ART. 5-bis.

*(Istituzione del marchio geografico di tutela dei prodotti realizzati con « Marmo di Carrara », direttiva (UE) 2015/2436).*

1. Per sostenere le finalità della direttiva (UE) 2015/2436 ed al fine di promuovere il riconoscimento del marchio geografico di tutela del « Marmo di Carrara », di seguito denominato « marchio », corredato di un proprio logo figurativo, che certifica la qualità e l'eccellenza del prodotto stesso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, adotta un apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo e di revoca del marchio stesso.

2. Il decreto di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il marchio collettivo geografico « Marmo di Carrara » che, in modo visibile ed immediato, valorizzi e promuova il prodotto marmo e la sua lavorazione in ambito locale, attraverso rigorose procedure di certificazione ed in linea con la normativa comunitaria. Il marchio collettivo deve garantire la provenienza e determinate qualità e caratteristiche di eccellenza nei processi ideativi, creativi e produttivi;

b) prevedere che il marchio sia caratterizzato da due sottodenominazioni alternativamente inscindibili quali: « Estratto nel distretto Lapideo apuo-versiliese » ed « Estratto e lavorato nel distretto Lapideo apuo-versiliese » al fine di promuovere la certificazione del materiale utilizzato nel rispetto del luogo di produzione del manufatto;

c) prevedere che entrambe le sottodenominazioni di cui alla lettera b) siano completate con le definizioni relative alle tipologie di marmo presenti: « Bianco », « Statuario », « Venato », « Arabescato », « Calacata », « Bardiglio », « Cipollino Zerbino » individuate in base alle caratteristiche cromatiche e strutturali;

d) prevedere che il marchio collettivo geografico « Marmo di Carrara » sia riservato ai manufatti realizzati esclusivamente con il marmo proveniente dai territori che insistono nei comuni del distretto Lapideo apuo-versiliese (comuni di Carrara, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza Stazzema e Vagli di Sotto);

e) individuare i soggetti preposti e le modalità per l'esecuzione dei controlli relativi all'utilizzo del marchio anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e definire le sanzioni amministrative, pecuniarie e detentive previste in caso di violazioni accertate nell'utilizzo del marchio.

3. Il decreto di cui al comma 1 viene successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione dei pareri il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Ai fini della tutela e della riconoscibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del

marchio « Marmo di Carrara » in tutte le competenti sedi dell'Unione europea e internazionali.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**5. 01. Nardi.**

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole: di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria con le seguenti: di laurea in ingegneria meccanica del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria meccanica.*

**7. 1. Zan, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.**

ART. 9.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16).*

1. L'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in

cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

**9. 01.** Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Rossello, Pettarin, Vietina.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto. Adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 marzo 2001 – C-415/98, Backsi).*

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa ».

**9. 02.** Polidori, Baratto, Rossello, Pettarin.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 13.

*Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.*

**13. 1.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 16.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 8, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti ».

**16. 1.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun

anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti».

**16. 2.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

*9-bis.* I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

*9-ter.* I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'auto-certificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

*9-quater.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, *9-bis* e *9-ter* ».

**16. 4.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che agiscono in loro nome, aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.*

**\*16. 3.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che agiscono in loro nome, aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.*

**\*16. 7.** Vietina, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibia, Cortelazzo, Porchietto.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 23:

1) il comma 1 è soppresso;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

*a)* individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;

*b)* mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento ».

**16. 5.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 24:

1) al comma 2 le parole: « 13 agosto 2005 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2011 »;

2) il comma 3 è soppresso.

**16. 6.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

## ART. 17.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 17.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU Pilot 9180/17/ENVI).*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ».

**17. 1.** Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Giglio Vigna, Iezzi, Murelli.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

## ART. 17-bis.

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI).*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « previo parere » è aggiunta la seguente: « vincolante »;

*b*) al comma 4, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto ».

**17. 01.** Occhionero.

## ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** Boccia, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

## ART. 18-bis.

*(Incentivi per la geotermia).*

1. Per promuovere e incentivare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità ambientale della produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, conformemente con gli obiettivi europei 2020 e 2030 in materia di clima ed energia, con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.

2. Non sono soggetti alle procedure di aste e registro ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.

**18. 01.** Cenni, Ciampi, Ceccanti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08).

1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: dall'attuazione aggiungere le seguenti: degli articoli da 1 a 12.

**18. 02.** Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ».

**18. 03.** Montaruli, Lollobrigida.

**(Inammissibile)**

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (Atto n. 62).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

considerato che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2016/1919;

rilevato che il termine di recepimento della direttiva 2016/1919 è fissato – dalla medesima – al 5 maggio 2019;

considerato che la citata direttiva 2016/1919 del 26 ottobre 2016 rappresenta la conclusione del percorso delineato dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, successivamente recepita nel Programma di Stoccolma, che prevedeva, secondo un approccio a tappe, numerose misure per il rafforzamento delle garanzie difensive nell'Unione europea, gradualmente realizzate con una serie di direttive, molte delle quali già attuate a livello nazionale;

rilevata la necessità di dare pronta attuazione alla citata direttiva,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**